

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 9 maggio 2014

In Aosta, il giorno nove (9) del mese di maggio dell'anno duemilaquattordici con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luca BIANCHI

Joël FARCOZ

Antonio FOSSON

Pierluigi MARQUIS

Renzo TESTOLIN

Marco VIERIN

Si fa menzione che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 526/XIV, in data 23 aprile 2014, ha preso atto delle dimissioni rassegnate in data 22 aprile 2014 da tutti gli Assessori e ha dato atto che la Giunta regionale continua, in prorogatio, ad assicurare l'ordinaria amministrazione, fino al subentro del nuovo esecutivo.

Si fa altresì menzione che l'Assessore Marco VIERIN interviene alla seduta alle ore 8.02, dopo l'approvazione della deliberazione n. 619.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **626** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DA APPLICARE ALLE STRUTTURE PROTETTE A CARATTERE COMUNITARIO, RIVOLTE A PERSONE CON DISABILITÀ PSICOFISICHE PRIVE DI ADEGUATO SOSTEGNO FAMILIARE. MODIFICA PARZIALE DEI REQUISITI ORGANIZZATIVI MINIMI RELATIVI AL SERVIZIO RESIDENZIALE DENOMINATO "GRUPPO APPARTAMENTO", APPROVATI CON DGR N. 2213 IN DATA 4 AGOSTO 2006.

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate” e, in particolare:

- l’art. 1, lettere c), che prevede il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e la realizzazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, e d), che prevede interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata;

- l’art. 7, che prevede che la cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzino con programmi che prevedono prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona con disabilità e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità;

vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e, in particolare, gli articoli 6, 7 e 8 che, tra le funzioni spettanti alle Regioni ed escluse dalla competenza degli Enti locali, indicano anche la definizione dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica, nonché dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 recante “Atto d’indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;

richiamato il decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, che fissa i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, di cui alla sopra citata legge 328/2000;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;

vista la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, recante: “Norme per la razionalizzazione dell’organizzazione del servizio sociosanitario regionale, e per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione”;

vista la legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 “Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità” e, in particolare l’articolo 13 (Rete di servizi), lettera b), che prevede che nell’ambito della rete di servizi per la presa in carico delle persone con disabilità siano inclusi interventi di residenzialità, costituiti dai servizi, integrati nella rete territoriale regionale, finalizzati all'accoglienza delle persone con disabilità nelle situazioni in cui non risulta più possibile la permanenza nel proprio domicilio;

vista la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 “Approvazione del piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013” e in particolare la direttrice n. 7 “Tutelare la fragilità e valorizzare ogni persona, con attenzione alle prime e alle ultime fasi della vita”;

viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2213 in data 4 agosto 2006, recante “Approvazione di requisiti organizzativi minimi dei servizi a favore delle persone disabili, ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni e della DGR n. 2103 in data 21 giugno 2004. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 4594 in data 2 dicembre 2002”;
- n. 3449 in data 28 novembre 2008, recante “Approvazione dei criteri, applicabili dal 1° gennaio 2009, per la determinazione delle quote a carico degli utenti inseriti nelle strutture residenziali per disabili. Sostituzione dell’allegato B) alla DGR 3648/2007 e dell’allegato

A) alla DGR 3916/2007”;

- n. 3919 in data 30 dicembre 2008 recante “Approvazione della nuova direttiva regionale in materia di affidamento di servizi socio-sanitari, socio-educativi e socio-assistenziali da parte della Regione, degli enti locali, dell'azienda USL della Valle d'Aosta (esclusivamente per appalti superiori alla soglia comunitaria) e degli altri enti pubblici regionali”;
- n. 3751 in data 18 dicembre 2009, recante “Approvazione, ai sensi della DGR 1266/2007, delle disposizioni atte a stabilire le modalità di calcolo dell'Indicatore Regionale della Situazione Economica (I.R.S.E.) in relazione alla natura e alle finalità delle prestazioni previste dalle politiche sociali a rilevanza regionale”;
- n. 564 in data 5 marzo 2010 recante “Rideterminazione del fabbisogno di strutture socio-assistenziali semi-residenziali e residenziali nell'ambito dei servizi per disabili, ai sensi della l.r. 18/2001 e dell'art. 38 della l.r. 5/2000”;
- n. 200 in data 21 febbraio 2014, recante “Determinazione, a decorrere dal 01.01.2014, della soglia economica mensile di sussistenza considerata minimo vitale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23/2010”;

richiamate le deliberazioni approvate dalla Giunta regionale in materia di accreditamento delle strutture e delle attività in ambito sociale:

- n. 2541 in data 28 dicembre 2012 recante “Approvazione di nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e delle attività in ambito sociale svolte, sul territorio regionale, da soggetti pubblici e privati, e del relativo manuale, ai sensi della l.r. 5/2000 e successive modificazioni”;
- n. 1362 in data 23 agosto 2013 recante “Approvazione di nuove disposizioni in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, ai sensi della l.r. 5/2000 e successive modificazioni. Revoca della DGR 2191/2009”;
- n. 2063 in data 13 dicembre 2013 recante “Modifica del punto 4 – lettera b) e del punto 5 della deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 28 dicembre 2012 recante “Approvazione di nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e delle attività in ambito sociale svolte, sul territorio regionale, da soggetti pubblici e privati, e del relativo manuale, ai sensi della l.r. 5/2000 e successive modificazioni””;

considerato che con la citata deliberazione 2541/2012 la Giunta regionale aveva approvato la sperimentazione della procedura di accreditamento delle strutture residenziali private per anziani, disabili e minori, il cui convenzionamento è a carico della Regione, procedura da concludersi entro il 31/12/2014;

preso atto che con successiva deliberazione 2063/2013 era stata prorogata al 31 marzo 2014 la scadenza della presentazione dell'istanza di accreditamento da parte delle strutture private già operanti in ambito sociale e al 31 marzo 2015 la scadenza della sperimentazione;

preso atto, altresì, che la citata deliberazione 2063/2013 rinviava a successiva deliberazione della Giunta regionale l'approvazione delle tariffe dei servizi residenziali erogati in ambito sociale o il loro eventuale adeguamento;

considerato che le strutture protette a carattere comunitario, di cui alla citata DGR 2213/2006, presenti sul territorio regionale, rivolte a persone con disabilità psicofisiche prive di adeguato sostegno familiare, erano state date in affido dall'Amministrazione regionale mediante procedure di gara ai sensi del D.Lgs. 163/2006, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, e che, al fine di stabilire gli importi a base di gara per i futuri affidi delle medesime strutture, è necessario determinare i costi complessivi dei servizi residenziali;

evidenziato che la determinazione complessiva della spesa dipende dai requisiti organizzativi minimi di cui alla citata deliberazione 2213/2006 e dagli elementi di calcolo

approvati con la sopra indicata deliberazione 3919/2008, in particolare dall'art. 4 (Criteri per la definizione della base d'asta) dell'allegato alla medesima deliberazione;

ritenuto, secondo quanto riferito dalla dirigente della Struttura disabilità, che le tariffe corrispondenti alle rette globali giornaliere procapite da applicare alle strutture a carattere comunitario di cui alla DGR 2213/2006, tenuto conto delle peculiarità dei singoli servizi e del numero degli utenti, sono pari agli importi di seguito riportati:

- Gruppo Appartamento: euro 80,30;
- Casa Famiglia: euro 131,00
- Comunità protetta: euro 131,00;

preso atto che gli importi che concorrono alla determinazione delle tariffe sono calcolati al netto dell'IVA, da applicarsi in base al regime fiscale degli operatori economici aggiudicatari, e che le stesse tariffe potranno essere soggette a rideterminazione;

preso atto, altresì, che gli utenti inseriti nelle strutture sopra richiamate contribuiscono al pagamento del costo complessivo ai sensi delle citate deliberazioni della Giunta regionale 3449/2008 e 3751/2009, mediante versamento all'ente gestore della quota a loro carico e che nel caso in cui un utente non versi la quota di compartecipazione di sua spettanza al costo del servizio residenziale, determinata in base alle vigenti disposizioni in materia, l'ente gestore attiva le ordinarie procedure per il recupero dei propri crediti nei confronti dell'utente moroso;

considerato che, attualmente, la deliberazione della Giunta regionale 2213/2006, prevede, per quanto concerne il servizio denominato "Gruppo appartamento", la presenza di un educatore professionale che opera a tempo pieno;

preso atto che il servizio "Gruppo appartamento" prevede che gli utenti vengano ripartiti in due nuclei, nei quali la funzione educativa deve essere esercitata in maniera adeguata e costante;

considerato, inoltre, che gli utenti del servizio "Gruppo appartamento" non restano, lungo l'arco della giornata, esclusivamente nella struttura ma partecipano, di norma e con regolarità, ad attività esterne di tipo lavorativo, formativo, animativo, ecc.;

ritenuto pertanto appropriato prevedere, ai fini del pieno e corretto adempimento della funzione educativa correlata al servizio in questione e nel rispetto delle esigenze di flessibilità richieste dall'utenza specifica, l'apporto di due educatori professionali assunti con contratto a tempo parziale;

ritenuto necessario che lo standard relativo al personale del Gruppo appartamento previsto a pagina 19 dell'allegato alla citata DGR 2213/2006, di seguito riportato:

"Personale. All'interno del Gruppo appartamento opera un Educatore Professionale, a tempo pieno, con l'obiettivo di attuare i progetti educativi e con funzioni di Responsabile. Deve essere comunque sempre garantita la presenza di operatori per lo svolgimento delle attività del Gruppo appartamento"

sia modificato come segue:

"Personale. All'interno del Gruppo appartamento opera in ciascun nucleo, un Educatore Professionale, assunto almeno a tempo parziale, con l'obiettivo di attuare i progetti educativi individuali. La funzione di Responsabile è attribuita a uno degli educatori professionali, individuato all'interno del gruppo professionale educativo. Deve essere comunque sempre garantita la presenza di operatori in numero adeguato agli utenti presenti e alle attività programmate nel Gruppo appartamento.";

considerato inoltre che, secondo quanto riferito dalla dirigente della Struttura disabilità, l'approvazione delle tariffe nonché la modifica degli standard di cui alla presente

deliberazione costituisce atto indifferibile ed urgente in quanto presupposto indispensabile per l'adozione di futuri atti di accreditamento di soggetti con i quali la Regione stipulerà apposite convenzioni per la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi per persone con disabilità, necessari per garantire la prosecuzione dei servizi residenziali in essere;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2186 in data 31.12.2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2014 e di disposizioni applicative;

richiamato l'obiettivo n. 71090003 ("Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione per la disabilità -1.08.02.10");

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla dirigente della Struttura Disabilità dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Antonio Fosson;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le tariffe da applicare alle strutture protette a carattere comunitario di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2213 in data 4 agosto 2006, rivolte a persone con disabilità psicofisiche, prive di adeguato sostegno familiare, corrispondenti alle rette complessive giornaliere procapite, di seguito indicate:
 - Gruppo Appartamento: euro 80,30
 - Casa Famiglia: euro 131,00
 - Comunità protetta euro 131,00;
2. di prendere atto che le tariffe di cui al punto 1 sono calcolate al netto dell'IVA, da applicarsi in base al regime fiscale degli operatori economici aggiudicatari e che le stesse tariffe potranno essere soggette a rideterminazione;
3. di stabilire che:
 - a) gli utenti inseriti nelle strutture di cui al punto 1 contribuiscono al pagamento del costo delle strutture, ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 3449 in data 28 novembre 2008 e n. 3751 in data 18 dicembre 2009, mediante versamento all'ente gestore della quota a loro carico;
 - b) nel caso in cui un utente non versi la quota di compartecipazione al costo del servizio residenziale, determinata in base alle vigenti disposizioni in materia, l'ente gestore attiva le ordinarie procedure per il recupero dei propri crediti nei confronti dell'utente moroso;
4. di approvare la seguente modificazione all'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2213 in data 4 agosto 2006:

alla pagina 19, il periodo relativo al personale del Gruppo appartamento è modificato come segue:

"Personale. All'interno del Gruppo appartamento opera in ciascun nucleo, un Educatore Professionale, assunto almeno a tempo parziale, con l'obiettivo di attuare i progetti educativi individuali. La funzione di Responsabile è attribuita a uno degli educatori professionali individuato all'interno del gruppo professionale educativo. Deve essere comunque sempre garantita la presenza di operatori in numero adeguato agli utenti presenti e alle attività programmate nel Gruppo appartamento."

MTB